



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2949

Seduta del 19/12/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

DINIEGO ALL'INTESA STATO – REGIONE IN MERITO ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DA REALIZZARSI MEDIANTE INCREMENTO DELLA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO OLTRE LA PRESSIONE STATICA DI FONDO ORIGINARIA DEL GIACIMENTO NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE DENOMINATA "SERGNANO STOCCAGGIO". ATTRIBUITA A STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A. (STOGIT)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Domenico Savoca

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 9 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Capo V del Titolo II del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che individua le funzioni amministrative ed i compiti conservati allo Stato e quelli conferiti alle Regioni ed enti locali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con particolare riferimento alle disposizioni del Titolo IV che integrano e modificano le norme dell'ordinamento interno per lo stoccaggio di gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico nazionale, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO l'articolo 1, comma 8, lettera b), punto 3) della legge 23 agosto 2004, n. 239, così come riformato da Sentenza n. 383/2005 della Corte Costituzionale, ai sensi della quale le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento sono adottate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in particolare:

- l'articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in sede statale i progetti di cui all'allegato II del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

decreto, dove con il numero 17) sono indicati i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali, in unità geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi;

- l'articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorità competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) è il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 21 gennaio 2011 recante "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2010 n. VIII/11005, "Determinazioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di attività estrattiva di idrocarburi liquidi e gassosi e di attività di stoccaggio in sottosuolo di gas naturale" che integra e sostituisce l'allegato A della deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2004 n. VII/16196, ricomprendendo anche le funzioni amministrative regionali in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma;

PRESO ATTO che la titolarità della concessione "Sergnano Stoccaggio", che interessa una superficie di 42,31 km² – di cui 37,44 km² in provincia di Cremona ed i rimanenti 4,87 km² in provincia di Bergamo – già attribuita ad Eni S.p.A. dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (MICA) con decreto ministeriale del 5 maggio 1999 a decorrere dal 1 gennaio 1997 per una durata di anni 20, con scadenza in data 01/01/2017, in seguito alla liberalizzazione dell'area, è stata trasferita a Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit) su richiesta Eni S.p.A. con decreto ministeriale del 22 febbraio 2002;

CONSIDERATO che le infrastrutture della Concessione Sergnano Stoccaggio – aree trattamento e compressione, cluster e pozzi di servizio – ricadono, in particolare,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nel territorio del Comune di Sergnano, ad eccezione del pozzo di osservazione "Sergnano 2" e del pozzo di rieniezione delle acque di strato "Sergnano 5", ubicati rispettivamente nei Comuni di Casale Cremasco Vidolasco e di Ricengo, in Provincia di Cremona;

CONSIDERATO che l'attività degli impianti della Concessione Sergnano Stoccaggio, ubicati in territorio del Comune di Sergnano, in Provincia di Cremona, consiste nel comprimere/stoccare il gas naturale, proveniente dalla rete di distribuzione nazionale, nel giacimento di stoccaggio e successivamente di erogarlo secondo le richieste;

CONSIDERATO che in data 2 aprile 2010 la Società Stoccaggi Gas Italia S.p.A. (Stogit) ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 26 agosto 2005, istanza di autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio del giacimento di Sergnano da realizzarsi mediante incremento della pressione di esercizio fino a valori massimi pari al 105% della pressione statica di fondo originaria (P_i);

CONSIDERATO che nelle condizioni sopra richiamate, l'esercizio della concessione in condizione della pressione massima di esercizio del giacimento (P_{max}) = 1,05 della pressione iniziale di giacimento (P_i) comporta un maggiore stoccaggio di gas utile (Working Gas) pari a circa 300 milioni di metri cubi di gas naturale, corrispondente ad un incremento di circa il 15% della capacità di stoccaggio in condizione di pressione massima pari a quella originaria di giacimento ($P_{max}=P_i$);

CONSIDERATO che il volume di stoccaggio è compreso fra le quote a profondità dal piano campagna comprese fra 1.100 e 1.500 metri ed è stato utilizzato sin dal 1965 da ENI per sperimentare la fattibilità dello stoccaggio di metano, con cicli irregolari di iniezione ed estrazione; dal 1982, dopo la fase sperimentale, si sono attuati cicli regolari di stoccaggio nei quali è stata raggiunta una pressione massima di circa 140 bar(sa), corrispondente a circa il 90% della pressione iniziale;

CONSIDERATO che il giacimento è costituito da una sequenza principale all'interno della quale si distinguono due sottolivelli: il livello, costituito prevalentemente da ghiaie (Ghiaie di Sergnano), e il livello costituito prevalentemente da sabbie; il campo è stato messo in produzione primaria dal 1954 fino al 1965, anno in cui è stato convertito allo stoccaggio di gas naturale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attualmente i pozzi attivi impiegati per lo stoccaggio sono 36 suddivisi in quattro *cluster*, mentre altri due pozzi sono utilizzati come pozzi spia e uno per la rieniezione delle acque di produzione e trattamento;

PRESO ATTO che in data 15 ottobre 2012 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto DVA/DEC/2012/0000532, ha espresso giudizio positivo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio all'esistente impianto di stoccaggio di gas della concessione "Sergnano Stoccaggio", sito nel Comune di Sergnano, in Provincia di Cremona, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio dello stoccaggio di gas naturale ai valori della pressione massima di esercizio del giacimento (p_{max}) non superiori al 105% della pressione iniziale (p_i);

RILEVATO che a seguito dei gravi eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012 nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, il Commissario delegato del Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto di istituire una Commissione Internazionale Tecnico-Scientifica (c.d. ICHESE), insediatasi in data 2 maggio 2013, per la valutazione delle possibili relazioni tra attività estrattive e di stoccaggio di idrocarburi e fenomeni sismici riscontrati;

PRESO ATTO che il giudizio di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non ha potuto tenere conto delle conclusioni della Commissione ICHESE, essendo intervenuto in data precedente addirittura all'insediamento della Commissione stessa;

VISTA la nota in data 8 febbraio 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto alla regione di esprimere atto d'intesa per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio di gas naturale da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio (p_{max}) oltre la pressione statica di fondo originaria (p_i) del giacimento della concessione di stoccaggio denominata "Sergnano Stoccaggio";

DATO ATTO che l'attività di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo può dare origine a fenomeni sismici antropogenici;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la Commissione ICHESE ha evidenziato come, nella letteratura scientifica, i terremoti antropogenici, nei quali l'attività umana ha avuto un qualche ruolo nel portare il sistema al punto di rottura, siano solitamente distinti in:

- terremoti indotti, nei quali uno sforzo esterno, prodotto dalle attività antropiche, è sufficientemente grande da produrre un evento sismico in una regione che non era necessariamente sottoposta a un campo di sforzi tale da poter generare un terremoto in un futuro ragionevolmente prossimo (in senso geologico);
- terremoti innescati, per i quali una piccola perturbazione generata dall'attività umana è sufficiente a spostare il sistema tettonico da uno stato quasi-critico ad uno stato instabile; condizione necessaria perché questo meccanismo si attivi è la presenza di una faglia già carica per uno sforzo tettonico, vicina ad un sito dove avvengono azioni antropiche, dove vicina può significare anche decine di chilometri di distanza a seconda della durata e della natura dell'azione perturbante;

PRESO ATTO che nel Rapporto licenziato dalla Commissione si legge: “[...] non può essere escluso che le azioni combinate di estrazione e iniezione di fluidi in una regione tettonicamente attiva possano aver contribuito, aggiungendo un piccolissimo carico, alla attivazione di un sistema di faglie che aveva già accumulato un sensibile carico tettonico e che stava per raggiungere le condizioni necessarie a produrre un terremoto.” “[...] non è possibile escludere, ma neanche provare, che le azioni inerenti lo sfruttamento del sottosuolo in atto in prossimità dell'area colpita dalla sequenza sismica del 2012, possano aver contribuito ad “innescare” l'attività sismica;

PRESO ATTO che la Commissione ha raccomandato, in particolare, al Ministero dello Sviluppo Economico l'effettuazione di un'analisi statistica completa a scala nazionale delle possibili correlazioni - geografica, temporale, geologica - tra l'attività sismica del passato, le attività e le aree di estrazione o stoccaggio di idrocarburi, bacini idroelettrici, geotermia profonda, aree di emungimento e immissione di acqua. L'analisi dovrà includere anche la sismicità naturale, partendo dal modello di pericolosità sismica nazionale, per valutare la probabilità che terremoti tettonici non indotti né attivati ($M > 4$, $M > 5$) avvengano nei prossimi anni in prossimità (entro 10-20 km) di aree estrattive;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che la regione non dispone delle informazioni e dei dati richiesti al punto precedente dalla Commissione;

CONSIDERATO che dal sopra citato Rapporto della Commissione emerge, altresì: "l'esigenza di definire nuove tecniche di monitoraggio e controllo, di sviluppo della modellistica geofisica e geologica, di nuove metodologie statistiche, piani di gestione del rischio con individuazione degli Enti e dei sistemi di controllo, programmi di interazione e comunicazione con la popolazione e gli amministratori";

CONSIDERATO che tra le potenziali problematiche di sicurezza da valutare risultano quelle relative alla possibilità di fenomeni sismici sia in termini di conseguenze che un sisma può avere sulla funzionalità degli impianti che in termini di effetti sismici indotti che possono manifestarsi nella fase di perforazione dei pozzi per l'immissione e l'estrazione del gas dal giacimento, nonché nella fase di esercizio a seguito di variazioni anche rapide della pressione in giacimento;

DATO ATTO che le conclusioni del lavoro della Commissione risultano di interesse anche per regione Lombardia, per le analogie di carattere sismico esistenti tra le aree delle due regioni interessate dall'attività di perforazione e di gestione degli impianti di stoccaggio del gas naturale;

CONSIDERATO che potenziali effetti possono manifestarsi, soprattutto, in aree ad elevata sensibilità sismica per la presenza di importanti sorgenti sismogenetiche individuate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

CONSIDERATO che la concessione di stoccaggio "Sergnano Stoccaggio", è localizzato in prossimità della sorgente sismogenetica attiva naturale ITCS002, localizzata alla profondità di 2.000 metri, secondo i dati forniti da INGV;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1568 del 20 marzo 2014 "Preso d'atto della comunicazione dell'assessore Terzi avente oggetto: Stoccaggio di gas naturale in sotterraneo- Aggiornamenti in ambito nazionale e regionale", con la quale sono state sospese le istruttorie in corso per il rilascio dell'intesa denominate "Sergnano" e "Ripalta", relative alle attività di stoccaggio di gas per il tempo strettamente necessario ad acquisire le risultanze del lavoro della Commissione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Tecnico Scientifica e definire ulteriori prescrizioni e indicazioni per l'esercizio degli impianti di stoccaggio di gas, a maggior tutela dei territori e delle popolazioni interessate;

CONSIDERATO che l'istanza della Soc. Stoccaggi Gas Italia (Stogit) riguarda l'esercizio di una attività di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo anche a pressione superiore a quella iniziale del giacimento in area con elevata sensibilità sismica, senza che siano state indicate le opportune correlazioni possibili tra sismicità indotta ed esercizio delle sovrappressioni tali da prevedere il non manifestarsi di fenomeni rilevanti per la tutela delle popolazioni interessate;

RITENUTO, pertanto, di negare l'intesa all'incremento della capacità di stoccaggio della concessione "Sergnano Stoccaggio", in applicazione del principio generale di precauzione, considerate le elevate capacità di stoccaggio oggi presenti in Lombardia e, in particolare nella Provincia di Cremona, di assoluta rilevanza e tali da richiedere una particolare attenzione ai fini della valutazione degli effetti dell'attività nell'ambiente circostante relativamente alla sismicità indotta/innescata;

RICHIAMATA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di esprimere, richiamate le premesse, il diniego a che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le Risorse minerarie ed energetiche, conceda l'autorizzazione all'ampliamento della capacità di stoccaggio di gas naturale da realizzarsi mediante incremento della pressione massima di esercizio (p_{max}) oltre la pressione statica di fondo originaria (p_i) del giacimento, nell'ambito della concessione denominata "Sergnano Stoccaggio", a Stoccaggi Gas Italia S.p.A.(STOGIT), Partita IVA: 13271380159, con sede operativa in Via Libero Comune, 5 a Crema (CR);



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2. di disporre la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche, via Molise, 2 - 00187 ROMA.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI